

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|------------------------------|---|
| Determinazione | n. DET-AMB-2026-3013 del 29/05/2026 |
| Oggetto | Società Agricola Casagrande s.s. con sede legale in Via Cervese n. 265 in Comune di Forlì ed installazione sita in Comune di Bertinoro in Via Del Ponte n. 630, Località San Pietro in Guardiano - Art. 29-decies comma 9 lettera c) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Provvedimento di Revoca di AIA |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-3171 del 29/05/2026 |
| Struttura/Servizio adottante | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena |
| Responsabile adottante | Elena Montepaone |

Questo giorno ventinove MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: Società Agricola Casagrande s.s. con sede legale in Via Cervese n. 265 in Comune di Forlì ed installazione sita in Comune di Bertinoro in Via Del Ponte n. 630, Località San Pietro in Guardiano - Art. 29-decies comma 9 lettera c) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Provvedimento di Revoca di AIA

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 Ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015" Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale), con cui, a decorrere dal 01.03.2026, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Forlì Cesena;

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3387 del 20/07/2020 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame alla Società Agricola Casagrande s.s. in qualità di Gestore dell'installazione sita in Via del Ponte n. 630 in Comune di Bertinoro, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3387 del 20/07/2020 è stato aggiornato con i seguenti atti:

1. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4595 del 16/09/2021 di modifica non sostanziale di AIA; l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 1;
2. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5566 del 28/10/2022 di modifica non sostanziale di AIA; l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 2;
3. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-5037 del 17/09/2024 di modifica non sostanziale di AIA; l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 3;

Precisato che l'allevamento in questione è formato da tre capannoni, dei quali due di recente costruzione dove vengono allevate pollastre in voliera, denominati n. 1 e n. 2, e il terzo dove sono allevate pollastre in gabbie a file sovrapposte, denominato n. 3;

Vista la nota del Comune di Bertinoro del 03/04/2025, pervenuta a questa Agenzia in data 04/04/2025 prot. n. PG/2025/64383, con la quale:

- la Società Agricola Casagrande s.s. è stata diffidata a non utilizzare il fabbricato privo di agibilità dell'allevamento con obbligo di presentare, entro 30 giorni dalla notifica della nota stessa, i titoli abilitativi necessari per la regolarizzazione e l'utilizzo dell'immobile;
- è stato comunicato l'avvio di un procedimento finalizzato all'adozione di apposita ordinanza comunale;

Dato atto che i tecnici del Comune di Bertinoro hanno svolto presso la Società Agricola Casagrande s.s. allevamento di Via del Ponte n. 630 un sopralluogo in data 18/09/2025, al fine di verificare lo stato dei luoghi;

Vista l'ordinanza n. 90 del 06/10/2025, emessa dal Comune di Bertinoro nei confronti della Società Agricola Casagrande s.s. per l'allevamento di Via del Ponte n. 630, con la quale veniva ordinato alla ditta di demolire le opere realizzate in assenza di permesso di costruire afferenti al capannone n. 3 dell'allevamento, pervenuta a questa Agenzia in data 06/10/2025 ed acquisita al prot. 06/10/2025.0176149.E, per essere stato lo stesso realizzato in assenza di titolo abilitativo;

Dato atto che, per effetto dell'ordinanza n. 90 del 06/10/2025 di cui sopra, risultano essere venuti meno i requisiti di salvaguardia ambientale e di salute pubblica, così come indicati al punto b) dell'articolo 29-decies comma 9 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che questa Agenzia, sulla base dell'ordinanza sopradetta, con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-5975 del 20/10/2025 ha emesso nei confronti della Società Agricola Casagrande s.s. una diffida con contestuale sospensione dell'attività di allevamento nel capannone n. 3 dell'installazione ubicata in Via del Ponte n. 630 in Comune di Bertinoro;

Vista la successiva Ordinanza n. 101 del 28/10/2025, con cui il Comune di Bertinoro ha ordinato la sospensione dell'attività di allevamento avicolo esercitata nel capannone n. 3, identificato al N.C.T. - foglio 6 mappale 355, con codice stalla 0003FO174, per mancanza del certificato di agibilità, restando tuttavia consentito il completamento del ciclo produttivo in corso (allevamento di pollastre della durata di 120 giorni, avviato il 15/08/2025), con successivo allontanamento degli animali secondo le prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario dell'AUSL Romagna;

Vista la nota acquisita al prot. 07/01/2026.0000908.E, con cui la ditta ha comunicato che *"in data 30/12/2025 si è provveduto alla demolizione della porzione del capannone 3 da voi richiesta. Stiamo procedendo con la regolarizzazione edilizia richiesta"*;

Vista la nota del Comune di Bertinoro, acquisita al prot. 09/03/2026.0043085.E, di trasmissione della richiesta chiarimenti da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica sede di Forlì, da cui risulta che *"in data 25/02/2026 lo scrivente ufficio ha ricevuto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna Sede di Forlì un*

rapporto di prova relativo ad una positività per Salmonella spp. rilevata su campioni conferiti dalla ditta Soc. Agr. Luce srl nell'ambito di autocontrollo su pulcini accasati nel capannone n. 3 in data 10/02/2026. Da successive verifiche effettuate in Banca Dati Nazionale è emerso che alla data 26/02/2026 non risultava registrata alcuna movimentazione in ingresso nel suddetto capannone. Solo in data 27/02/2026 è stata aggiornata la movimentazione relativa all'ingresso di 57.000 pulcini provenienti dalla Spagna. In pari data, il Servizio Veterinario in intestazione ha effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento per l'esecuzione di prelievi previsti dal piano di sorveglianza dell'influenza aviaria constatando, come riportato da SCU n. 0801142508128, l'effettiva presenza di animali accasati nel capannone 3. (...)”;

Considerato che il comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, fermo restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;

Visto l'art. 21-quinquies, Legge n. 241/1990;

Dato atto che nella predetta diffida emanata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-5975 del 20/10/2025 si prevede che *“in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni disposte al precedente punto 2. del presente atto di diffida si procederà, ai sensi di quanto stabilito alla lettera c) dell'art. 29-decies comma 9, alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3387 del 20/07/2020 ed alla chiusura dell'installazione;*

Rilevato che quanto sopra si configura come mancato rispetto della diffida emanata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-5975 del 20/10/2025 ai sensi dell'articolo 29-decies comma c) del D.Lgs. n. 152/06;

Precisato che la Società Agricola Casagrande s.s. ha prestato acquiescenza alla diffida di cui sopra;

Considerato che, con nota assunta al prot. Arpae 09/03/2026.0043085.E, il Comune di Bertinoro ha precisato quanto segue:

- *“con riferimento all'ordinanza n. 90 del 06/10/2025 emessa dal Comune di Bertinoro, Servizio edilizia privata (...).tuttora il capannone 3 dell'azienda 003F0174 NON E' AGIBILE e non può essere utilizzato ;*
- *risulta tuttora vigente l'ord. n. 101 del 28/10/2025 emessa dal Comune di Bertinoro, Servizio attività economiche, concernente la sospensione dell'attività di allevamento avicolo esercitata nel capannone n. 3 ubicato in via del Ponte 630, Bertinoro, identificato al fg. 6, mapp. 355, codice stalla 0003F0174, in ragione della mancanza del certificato di agibilità”;*

Precisato altresì che:

- questo Servizio, con nota prot. 13/03/2026.0047425.U, ha chiesto al Servizio veterinario dell'Azienda USL della Romagna, per quanto di competenza, di esprimersi in merito alla gestione degli animali già accasati alla data del 10/02/2026, tenuto conto che il ciclo produttivo avviato nel capannone 3 non risultava concluso e che tale capannone risultava dichiarato inagibile, pertanto privo delle garanzie richieste in materia di sicurezza;
- il Servizio veterinario dell'Azienda USL della Romagna con nota prot. 19/03/2026.0051597.E ha comunicato che:

"(...) Per quanto attiene ai profili di competenza in ordine alla gestione degli animali accasati, questo Ufficio, nelle more della definizione del procedimento amministrativo in corso, ritiene di consentire in via cautelativa e nel rispetto delle normative vigenti in materia di benessere animale, il completamento del ciclo di allevamento per i capi già presenti presso lo stabilimento. (...)";

Inoltre dagli accertamenti esperiti e dalla registrazioni su BDN emerge che:

Capannone 1: accasamento avvenuto il 23/12/2025; è previsto lo spostamento degli animali a decorrere da metà aprile 2026;

Capannone 2: accasamento avvenuto il 03/02/2026, è previsto lo spostamento degli animali a decorrere da fine maggio 2026;

Capannone 3: accasamento avvenuto il 10/02/2026, è previsto lo spostamento degli animali a decorrere dai primi giorni di giugno 2026;

Vista la comunicazione prot. 23/03/2026.0053857.U di questo SAE di Arpae, di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. della procedura di contestazione ex art. 29-decies, comma 9, lett. c), D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Vita la nota assunta al prot. Arpae 13/04/2026.0066550.E con cui la ditta Società Agricola Casagrande s.s., tramite proprio avvocato, ha richiesto un'audizione e formulato controdeduzioni in merito al procedimento di revoca dell'AIA con richiesta di:

- sospensione parziale di AIA unicamente per il capannone n. 3;
- applicazioni di misure alternative alla revoca di AIA;
- sospensione del termine del procedimento di revoca di AIA;

Dato atto dell'audizione tenutasi in data 21/04/2026 presso gli uffici di questo Servizio, nell'ambito della quale la ditta e il legale da questa incaricato hanno rappresentato nuovamente la propria posizione rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca;

Dato atto che nota prot. 23/04/2026.0075119.U, questo SAE di Arpae ha riscontrato la citata nota prot. Arpae 13/04/2026.0066550 confermando i presupposti fattuali e normativi legittimanti l'avviato procedimento di revoca evidenziando che:

- in base alla normativa di settore, come sopra richiamata, il procedimento di revoca risultava conseguente al mancato adeguamento della ditta rispetto alla prescrizioni imposte con la diffida, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. c), d. lgs 152/2006;
- la natura unitaria del titolo autorizzatorio risulta preclusiva della possibilità di una revoca parziale;

Dato atto che la Società Agricola Casagrande s.s. in data 30/04/2026 ha presentato ricorso al TAR di Bologna per l'annullamento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca di AIA del 26/03/2026;

Preso atto che con l'ordinanza n. 139/2026 del 28/05/2026 il TAR di Bologna che ha respinto l'istanza cautelare presentata dalla Società Agricola Casagrande s.s., così argomentando:

"Ritenuto che non sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa in quanto il provvedimento impugnato si fonda su plurime violazioni alle prescrizioni imposte omissis"

Rilevato che L'Autorizzazione Integrata Ambientale è un titolo unico che abilita la gestione dell'intera installazione, concepita come un complesso unitario e che le violazioni riscontrate, ancorché riferibili principalmente al capannone n. 3 hanno rilevanza per l'intero complesso produttivo unitariamente considerato dall'AIA stessa;"

Ribadita pertanto l'unitarietà del titolo di AIA di cui è titolare la ditta;

Precisato che le motivazioni che determinano il presente atto di revoca di AIA derivano da quanto sopra esposto e quindi dal mancato rispetto della diffida emanata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-5975 del 20/10/2025;

Tenuto inoltre conto che, come osservato dal TAR adito ricorrono "plurime violazioni alle prescrizioni imposte", relative dunque alla gestione dell'intera installazione che presenta diverse e ulteriori lacune anche sul piano igienico-sanitario;

Preso inoltre atto della nota prot. 31/03/2026.0059497.I con cui il PTR Agrozootecnica di questa Agenzia ha comunicato di aver eseguito in data 25/03/2026 un'ulteriore ispezione presso l'installazione di Via del Ponte n. 630 in Comune di Bertinoro rilevando quanto segue:

"All'atto dell'ispezione si è constatato che la concimaia è quasi completamente piena di pollina con presenza di notevoli accumuli di pollina anche fuori dalla stessa con diversi gradi di umidità anche non adeguati, e con elevata presenza di mosche. Il rapporto di prova inviato dalla Ditta in data 13/02/2026 attesta un tenore di sostanza secca del 46,8% e quello inviato dalla Ditta l'11/03/2026 attesta un tenore di sostanza secca del 44,6%; entrambi i tenori di s.s. sono inadeguati dato che le emissioni ammoniacali si riducono solo quando si supera il 60% di sostanza secca. Le estrazioni dal sistema di registrazione in continuo installato presso i capannoni 1 e 2 inviate unitamente ai suddetti rapporti di prova, indicano un funzionamento di 9 ore giornaliere dell'insufflazione d'aria sui nastri di essiccazione."

Dato atto che, a seguito della nota prot. 31/03/2026.0059497.I del PTR Agrozootecnica questo SAE di Arpaè ha adottato la diffida del 11/05/2026 prot. PG/2026/86104;

Rilevato che la ditta ha prestato acquiescenza anche nei confronti di quanto disposto con tale diffida;

Ritenuto che sussistano i presupposti di legge per revocare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è titolare la ditta, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 29-decies comma 9 lettera c) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con conseguente obbligo di cessazione dell'attività di allevamento da attuarsi attraverso le seguenti fasi:

- divieto di immissione di nuovi capi;
- completamento del ciclo in corso;
- attuazione del piano di dismissione dell'impianto;

Dato atto che nei confronti del Responsabile del Procedimento e della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di diffida di AIA;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

richiamate integralmente le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di revocare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale DET-AMB-2020-3387 del 20/07/2020 alla **Società Agricola Casagrande s.s., P.IVA 01312450404 e successive modifiche e integrazioni;**
2. **di stabilire** che la **Società Agricola Casagrande s.s. debba cessare** l'attività di allevamento avicolo attraverso le seguenti fasi:
 - divieto di immissione di nuovi capi;
 - completamento del ciclo in corso;

- attuazione del piano di dismissione dell'impianto;
3. **di stabilire** che il ciclo produttivo nei capannoni, qualora attualmente in corso, debba essere completato con successivo allontanamento degli animali sulla base delle indicazioni impartite dal servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna - sede di Forlì;
 4. **di stabilire** che non possano essere reimmessi altri animali in allevamento e che non possa essere svolta ogni altra attività oltre a quella volta all'eventuale completamento del ciclo produttivo in corso;
 5. **di disporre** che le attività di dismissioni dell'impianto debbano essere attivate entro 30 giorni dalla cessazione dall'attività di allevamento, con obbligo per il gestore di:
 - comunicare tramite PEC ad Arpae di Forlì- Cesena (forlicesena@pec.arpae.it) ed al Comune di Bertinoro un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti;
 - prevedere l'eliminazione di ogni possibile rischio infettivo realizzando una "inertizzazione" del sito stesso attraverso la realizzazione di una sorta di "vuoto sanitario" globale delle strutture mediante:
 - a. lo svuotamento dei capannoni, la pulizia dei condotti e delle fogne;
 - b. lo svuotamento dei pozzetti e delle condutture di distribuzione fisse dei reflui, la loro manutenzione, pulizia e disinfezione totale;
 - c. la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti giacenti in azienda, provvedendo ad un corretto recupero e smaltimento;
 - d. l'effettuazione di indagini del suolo in prossimità di cisterne e serbatoi interrati;
 - e. la chiusura delle diverse utenze e messa in sicurezza dei pozzi aziendali, prevedendone la chiusura e/o periodiche ispezioni per evitare fuoriuscite e sprechi di acqua;
 - f. la corretta gestione di tutti i rifiuti presenti in azienda, smaltimento delle carcasse animali, pulizia e/o smantellamento del frigo adibito a deposito temporaneo;
 - g. il recupero previa bonifica dei serbatoi interrati di gasolio oppure loro innocuizzazione e rimozione;
 - h. al termine delle operazioni di dismissione dovrà essere inviata comunicazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori unitamente ad una relazione che documenti le attività eseguite anche tramite materiale fotografico;
 6. **di dare atto** che la **Società Agricola Casagrande s.s.** possa continuare ad effettuare le attività di spandimento dei reflui zootecnici sulla base della comunicazione di spandimento caricata sul Portale effluenti;
 7. **di dare atto**, che il presente atto viene notificato alla Società Agricola Casagrande s.s., e trasmesso per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Bertinoro, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge;

Avverso la presente diffida può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena - Area Est
Elena Montepaone

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.